



Polizza
Responsabilità Civile

CESENA **038** **07** **10027**
Agenzia Cod. Ramo Polizza

Assicurato PIOLANTI STEFANIA PLNSFN61M66H199I
Cognome e Nome o Ragione Sociale Codice Fiscale/Partita IVA
MALUSI, 9 CERVIA RA 48015
Via Comune Prov. C.A.P.

Rischio assicurato **a** - responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) **b** - responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

Massimali assicurati **a** per ogni sinistro € 1.000.000,00 con il limite di € 1.000.000,00 per ogni persona per danni a cose e animali e di € 1.000.000,00
 b per ogni sinistro € 1.000.000,00 con il limite di € 500.000,00 per ogni persona

Effetto e durata dalle ore 24 del 23/04/2007 alle ore 24 del 30/09/2008 emissione 08/05/2007 durata 01 05 06
anni mesi gg.

Descrizione L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di:

Esercente la libera professione di Amministratore di stabili condominiali.

Smg/sm

Conteggio del premio		Elementi di rischio variabili (preventivo art. 14 Norme)	
a) Retribuzioni I.N.A.I.L.	€	x	% = €
b) Fatturato	€ 150.000,00	x 2,863	% = € 429,45
c)	€	x	% = €
Arrotondamento			= € 0,00
Premio imponibile annuo			= € 429,45
Premio imponibile rata alla firma			= € 429,45

Percentuale lavori ceduti in subappalto %
Alberghi - somma massima per stanza/appartamento €
Condizioni aggiuntive:
Aziende agricole
Rischio assicurato: Estensione in ha: Condizioni particolari:

Premio da pagare	alla firma fino al <u>30/09/2007</u>	ad ogni successiva scadenza*
Premio lordo Totale	€ 230,00	€ 525,00
di cui:		di cui:
Premio Imponibile	€ 188,14	€ 429,45
Imposte	€ 41,86	€ 95,55
Abbuono di	€ //	su polizza sostituita ==

* cioè il 30/09 di ogni anno

Premio minimo - Il premio minimo dovuto dall'Assicurato (art. 14 delle Norme) per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione) non potrà essere inferiore al 75% del premio imponibile preventivato, oltre imposta.

La Società rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'Assicurato, nel comune interesse al buon esito della causa, entro i limiti previsti dall'articolo 1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Esemplare per l'Assicurato

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Decreto), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati,
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione di dati

- a) I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine. società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero delle Attività Produttive, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Decreto conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelleggibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, con sede in Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano.

Responsabile del trattamento informatico dei dati è GE.SI.ASS S.c. a r.l., Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano, fornitrice dei servizi informatici alla Società.

I relativi dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal predetto Garante presso la sede legale, le sedi periferiche e le agenzie della Società.

DEFINIZIONI

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia:	importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società.
Scoperto:	la quota in percentuale di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	l'impresa assicuratrice.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato in caso di sinistro deve darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente a lui pervenuti.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME COMUNI

da ritenersi sempre operanti

Art. 13 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi Europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 14 - Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti e ai lavoratori parasubordinati iscritti nei libri obbligatori;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le variazioni, attive o passive, risultanti dalla regolazione del premio devono essere versate alla Società o



all'Agenzia presso la quale è appoggiato il contratto, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive è imputato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non è avvenuta la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio, superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali libro paga prescritto dall'Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 15 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 16 - Indicizzazione

Se il premio non è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati (già costo della vita) elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del mese di settembre dell'anno precedente a quello del mese di settembre successivo. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza fra detti indici sia non inferiore al 10% e gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio.

Qualora in conseguenza delle variazioni dell'indice, i massimali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è in facoltà delle Parti, rinunciare all'adeguamento della polizza ed i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Fermo quanto stabilito al precedente comma, si conviene che, qualora l'esposizione massima della Società, per effetto delle variazioni, superi la somma di € **2.500.000**, non si farà luogo ad ulteriori adeguamenti, restando inteso che i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Sono soggetti ad adeguamento anche gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale, mentre le franchigie in cifra assoluta, rimangono ferme.

Art. 17 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

escluse aziende agricole

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, comprese tutte le attività accessorie e/o complementari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per:

a) LA RIVALSA INAIL

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e Decreto Legislativo ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b) LE AZIONI DEGLI AVENTI DIRITTO

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al predetto decreto.

Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai dipendenti.

Da tale assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 19 - Delimitazione dell'assicurazione - esclusioni -

I - NON SONO CONSIDERATI TERZI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

II - L'ASSICURAZIONE R.C.T. NON COMPRENDE ALTRESÌ LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI:

- d) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- e) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- h) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- i) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;



- j) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- k) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si esplicano i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti d'operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e in ogni caso, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, in ogni caso, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- m) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- o) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- p) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- q) derivanti da:
 - perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software.
 - indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - ogni interruzione d'attività conseguente a quanto indicato ai due precedenti punti.

III - L'ASSICURAZIONE R.C.T. E R.C.O. NON COMPRENDE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI:

- r) da detenzione o impiego di esplosivi;
- s) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- t) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- u) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- v) direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Art. 20 - Denuncia dei sinistri R.C.O. - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali avviene l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

CONDIZIONI SPECIALI

integrano le norme che regolano l'assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più rischi sottoindicati

- **Alberghi - pensioni - residences - ostelli - campeggi**

L'assicurazione comprende i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 19, let. o) delle norme.

La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale, sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

- **Animali**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali, effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 52 per sinistro.

- **Ascensori - montacarichi - montavivande - scale mobili**

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.

L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

- **Associazioni, società e scuole sportive**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive, non sono considerati terzi tra di loro.

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva esclusi salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisferi.

Sempre salvo patto speciale, la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

- **Autorimesse - autosili - parcheggi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio e di un'officina meccanica con non più di tre addetti.

Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburanti.

- **Bar, pasticcerie e gelaterie - ristoranti, pizzerie, tavole calde - mense aziendali - birrerie - esercizi affini**

L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

- **Farmacie**

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di produzione propria venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

- **Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - istituti di correzione - colonie, oratori e ricreatori**

La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

Salvo patto speciale la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

- **Istituti di trattamenti estetici - istituti di cultura fisica - massaggiatori - callisti e pedicure**

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

- **Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini**

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante, nonché quelli relativi alle operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci.

La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività. Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

- **Stabilimenti balneari**

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar.

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.



CONDIZIONI PARTICOLARI PER IMPRESE E AZIENDE

industriali - edili - artigiane - commerciali - di servizi - (escluse aziende agricole)
da ritenersi sempre operanti

- **Buona fede Inail**

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 18) B) delle norme, resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, non dovuta a dolo o colpa grave dell'Assicurato stesso o di persone delle quali lo stesso debba risponderne.

- **Danni a condutture ed impianti sotterranei**

A parziale deroga dell'Art. 19 let. m) delle norme, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 520 per ciascun sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 52.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

- **Danni a mezzi sotto carico o scarico**

A parziale deroga dell'Art. 19 let. j) delle norme, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Quest'estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 104 per ogni mezzo danneggiato.

- **Danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia**

A parziale deroga dell'Art. 19 let. i) delle norme, la garanzia comprende i danni alle cose di terzi e dei prestatori di lavoro dipendenti, in consegna e/o custodia all'Assicurato, con esclusione dei danni:

- alle cose che costituiscono strumento, bene od oggetto di lavoro;
- alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 156, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 52.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

- **Danni alle cose trovantisi nell'ambito dei lavori**

A parziale deroga dell'Art. 19 let. k) delle norme, la garanzia comprende i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume e peso non possono essere rimosse.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 260 per ciascun sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 156.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

- **Danni da cedimento o franamento del terreno**

A parziale deroga dell'Art. 19 let. m) delle norme, la garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, purché non derivanti da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 1.560, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 78.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Per danni ad altre cose in genere, si applica la franchigia assoluta di € 520 per ciascun sinistro.

- **Danni da incendio**

A parziale deroga dell'Art. 19 let. e) delle norme, la garanzia comprende i danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 156.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.



Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Resta inteso che qualora esista copertura per il rischio RICORSO VICINI su polizza incendio, la presente estensione di garanzia varrà in eccedenza al massimale ivi previsto.

- **Danni da interruzioni o sospensioni d'attività**

A parziale deroga dell'Art. 19 let. n) delle norme, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Quest'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 2.600, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 156.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

- **Errata interpretazione delle norme del Decreto Legislativo 626/94**

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile che possa incombere all'Assicurato in conseguenza della temporanea inadeguatezza delle prevenzioni e delle corrette procedure, nonché, a lavori ultimati, per incompleti interventi nella prevenzione se ciò derivi da inesatta, erronea interpretazione delle norme del Decreto Legislativo 626/94.

Si conviene altresì che la garanzia è estesa alla responsabilità personale del dipendente incaricato quale responsabile al servizio di protezione e prevenzione interna, così come previsto dal citato Decreto Legislativo 626/94; tale estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di R.C.T. indicato in polizza.

- **Estensione alla qualifica di terzi**

A parziale deroga dell'Art. 19 let. c) delle norme, sono considerati terzi:

- a) i liberi professionisti, consulenti tecnici, amministrativi e legali, appartenenti ad altre ditte, che a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia a loro imputabile;
- b) il personale ed i titolari di ditte, quali Aziende di manutenzione, riparazione, pulizia, trasporto, nonché fornitori e clienti - limitatamente alle lesioni corporali subite - che possono partecipare a lavori di carico o scarico o complementari all'attività assicurata;
- c) i titolari e dipendenti di imprese coappaltatrici che possono trovarsi negli stessi ambienti di lavoro, purché i lavori svolti dagli stessi siano di natura diversa da quella dell'Assicurato;
- d) i dipendenti dell'Assicurato per fatti inerenti al rischio della proprietà dei fabbricati purché coperti dall'assicurazione;
- e) i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali), da essi subite in occasione di lavoro o servizio.

- **Estensione norme Decreto Legislativo 494/96**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo d'applicazione del Decreto Legislativo 494/96, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 494/96.

- **Estensioni diverse**

Ad integrazione delle norme, l'assicurazione è estesa:

- a) al servizio di vigilanza per mezzo di guardiani anche armati e alla proprietà di cani anche da guardia;
- b) al servizio medico ed infermieristico all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale degli addetti, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- c) al servizio della mensa aziendale; resta inteso che qualora il servizio fosse affidato o gestito da terzi, la garanzia vale nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- d) all'esistenza di cabine per la trasformazione di energia elettrica;



- e) all'esistenza di serbatoi, distributori di carburante e impianto di lavaggio per uso esclusivo dei veicoli dell'Assicurato;
- f) all'uso di biciclette, anche all'esterno dell'azienda;
- g) all'esistenza di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- h) al rischio derivante dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle opere sulle quali sono applicati gli stessi. Nel caso la manutenzione fosse affidata a terzi, l'assicurazione varrà nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- i) alla gestione del CRAL aziendale per l'organizzazione delle attività conferitegli, con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- j) alla partecipazione, in qualità d'espositore, a fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands;
- k) alla mancata o insufficiente segnaletica in caso di lavori, svolti anche da terzi, nell'ambito dell'azienda;
- l) ai danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
- m) ai danni causati a veicoli di terzi e dei dipendenti in sosta (ma non sotto carico o scarico), nell'ambito dell'esercizio. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 104 per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso;
- n) alla proprietà ed uso di mezzi di sollevamento e trasporto, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione su strade ad uso pubblico o a queste equiparate ovvero ai mezzi assoggettati agli obblighi della legge 990/69;
- o) ai danni cagionati a terzi dall'intervento di una squadra antincendio interna;
- p) ai danni derivanti dalla committenza di attività complementari, sussidiarie ed accessorie a terzi;
- q) all'esistenza di una centrale termica ad uso esclusivo dell'Assicurato.

- **Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione in fabbricati occupati anche parzialmente**

Sono esclusi i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di € 260 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 104.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

- **Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento**

La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 20% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 520 per ogni danneggiato.

- **Proprietà dei fabbricati**

A parziale deroga dell'Art. 19 let. f) delle norme, l'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà dei fabbricati nei quali si esercita l'attività assicurata o di quelli descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende inoltre: gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, recinzioni comunque costruite, parchi e giardini, alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture e quelli derivanti da rigurgito di fogne, la garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 208 per ciascun sinistro.

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati, restando inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi.



Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera del 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato a quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

- **Responsabilità Civile del committente (ex art. 2049 Codice Civile)**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, regolarmente iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge, compresi eventuali lavoratori parasubordinati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Quest'estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 260 per ciascun sinistro e vale nei limiti territoriali previsti dall'Art. 13 delle norme, in quanto - per i paesi ove richiesta - sia stata rilasciata regolare carta verde.

- **Responsabilità civile personale dei dipendenti e lavoratori parasubordinati**

L'assicurazione vale entro i limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.T. anche per la responsabilità personale dei dipendenti e dei lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di quest'estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi anche i dipendenti ed i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro comunque il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O., ovvero entro il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.T. qualora la garanzia R.C.O. non sia prestata.

- **Scavi e reinterri**

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni che si verificassero dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verificino durante il periodo di efficacia del contratto.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 260 per ciascun sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 52.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.



CONDIZIONI AGGIUNTIVE – escluse aziende agricole

da ritenersi operanti se espressamente richiamate in polizza

A) R.C. Postuma da posa in opera (esclusa attività edile)

A parziale deroga dell'Art. 19 let. l) delle norme, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione è prestata per le attività di cui all'Art. 1 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art. 2 della legge stessa.

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- d) da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 156.000 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 260 per ogni sinistro.

L'assicurazione è prestata per i danni denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni denunciati durante il periodo di assicurazione ma conseguenti ad un lavoro eseguito prima della stipula della presente polizza.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'articolo 18)B) delle norme è annullato e sostituito dal seguente:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per:

a) LA RIVALSA INAIL

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e Decreto Legislativo, ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b) LE AZIONI DEGLI AVENTI DIRITTO

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 2.600 per ciascun prestatore d'opera infortunato.

Per le imprese artigiane, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci, ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai dipendenti.

Da tale assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

C) Cessione di lavori in subappalto

1) Tassazione sulle retribuzioni - Responsabilità dell'Assicurato per fatto di subappaltatori.

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori in misura non superiore alla percentuale, indicata in polizza, del valore globale di ogni singola opera od appalto, l'assicurazione vale anche per la

responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato stesso.

2) Tassazione sul valore - Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori.

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, l'assicurazione vale anche per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

D) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'Art. 19 let. c) delle norme, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

E) Danni da furto

A parziale deroga dell'Art. 19) let. e) delle norme, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi dei quali l'Assicurato si avvale per l'esecuzione dei lavori sempreché tale responsabilità emerga da accertata negligenza e/o imprudenza dell'Assicurato stesso o di persone delle quali debba rispondere.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 260 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo di € 52.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

F) Alberghi - cose consegnate e non consegnate

A parziale deroga dell'Art. 19 let. o) delle norme, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni stanza o appartamento è quella indicata nell'apposito riquadro di polizza. Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico Cliente, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, nonché per gli oggetti preziosi consegnati in custodia all'albergatore e per quelli che egli si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo. Relativamente agli oggetti preziosi portati e non consegnati in custodia all'albergatore, la garanzia è prestata, per ogni Cliente danneggiato, fino a concorrenza di un importo pari al 50% della somma massima assicurata. I risarcimenti dovuti in forza delle presenti estensioni di garanzia sono corrisposti previa deduzione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, per ogni cliente danneggiato, che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo di € 78.

Resta convenuto che qualora in polizza non venga indicata la somma per stanza o appartamento, la presente condizione si intende nulla e priva di effetto.

